



COMUNE DI TAURISANO

Prov. di Lecce

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE AI SENSI
DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 9 luglio 2026)

INDICE

PARTE I

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IMU –TARI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 7 – Entrata in vigore

PARTE II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE TOSAP – ICP – CUP-TARIG

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

Art. 3 – Dichiarazione di adesione

Art. 4 – Effetti della definizione agevolata

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Art. 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Art. 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

Art. 9 – Entrata in vigore

PARTE III

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 4 – Importi dovuti

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

Articolo 6 – Diniego della definizione

Articolo 7 – Sospensione del processo

Articolo 8 – Entrata in vigore

PARTE I

DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE COMUNALI IMU –TARI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, parte I, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, **con esclusione di qualsiasi carico affidato ad Agenzia delle Entrate – Riscossioni** e con riferimento ai seguenti tributi:

- **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**
- **TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da accertamenti notificati dal 1° gennaio 2024 sino al termine ultimo fissato per la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 3, c.1, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di tributo.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, presentando apposita dichiarazione entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al precedente comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro trenta giorni dalla comunicazione;

b) ovvero, versamento rateale con scadenza della prima rata entro trenta giorni dalla comunicazione, secondo il seguente prospetto:

- Fino a € 100,00 nessuna rateazione;
- per importi superiori ad € 100,00 fino a un massimo di 18 rate mensili, purché ciascuna rata non sia inferiore ad euro 100,00.

3. Ai fini dell'adempimento della definizione agevolata si escludono compensazioni con crediti vantati a qualsiasi titolo dal contribuente nei confronti dell'Amministrazione.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione, determina - limitatamente ai debiti definibili - la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato, insufficiente/tardivo versamento superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita - dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto che non potrà più essere oggetto di rateizzazione e sarà riscosso coattivamente.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e **non sono rimborsabili**.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute.

Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche, nei quindici giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento e dandone comunicazione al Comune tramite i canali indicati sul modello di definizione agevolata. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo al ricevimento della quietanza di pagamento della prima o unica rata trasmessa dal debitore tramite i canali indicati sul modello di definizione agevolata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed acquista efficacia dalla pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell'Ente, ex art. 1, comma 108 Legge 199/2025.

PARTE II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE TOSAP- ICP – CUP-TARIG

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, parte II, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle seguenti entrate comunali, **con esclusione di qualsiasi carico affidato ad Agenzia delle Entrate – Riscossioni**:

- la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.) e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), disciplinate dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- il Canone Unico Patrimoniale (CUP), disciplinato dall'articolo 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- la Tassa giornaliera di smaltimento (TARIG), disciplinata dall'art. 77 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, parte II, le somme non riscosse a qualsiasi titolo dal 01/01/2019 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I debiti risultanti dalle posizioni di cui al comma precedente, possono essere estinti mediante il versamento delle somme dovute a titolo di capitale.
3. Con riferimento alle somme dovute a titolo di Canone Unico Patrimoniale (C.U.P.), per “capitale” si intende:
 - a) il canone dovuto, in caso di omesso o tardivo versamento;
 - b) l'indennità prevista dall'articolo 1, comma 821, lettera g), della legge 160/2019, nei casi ivi disciplinati.

Art. 3 – Dichiarazione di adesione

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune la sua volontà di avvalersene, presentando apposita dichiarazione nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento.
2. Il Comune entro 120 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1, comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro trenta giorni dalla comunicazione;

b) ovvero, versamento rateale con scadenza della prima rata entro trenta giorni dalla comunicazione, secondo il seguente prospetto:

- fino a € 100,00 nessuna rateazione;
- per importi superiori ad € 100,00 fino a e 10.000,00 un massimo di 18 rate mensili, purché ciascuna rata non sia inferiore ad euro 100,00;
- per importi superiori ad € 10.000,01 fino a e 50.000,00 un massimo di 24 rate mensili;
- per importi superiori ad € 50.000,01 un massimo di 36 rate mensili.

3. Ai fini dell'adempimento della definizione agevolata si escludono compensazioni con crediti vantati a qualsiasi titolo dal contribuente nei confronti dell'Amministrazione.

4. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

6. In caso di pagamento rateale l'ultima rata non potrà avere scadenza successiva alla data del 30 giugno dell'anno in cui sia previsto il termine per la notifica dell'accertamento e/o per l'iscrizione a ruolo ex L.269/2006

Art. 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione, determina - limitatamente ai debiti definibili - la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato, insufficiente/tardivo versamento superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita - dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto che non potrà più essere oggetto di rateizzazione e sarà riscosso coattivamente.

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute di cui all'articolo 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e **non sono rimborsabili**.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute.

Art. 6 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche, nei quindici giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento e dandone comunicazione al Concessionario tramite i canali indicati sul modello di definizione agevolata. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Concessionario della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Concessionario, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Concessionario medesimo al ricevimento della quietanza di pagamento della prima o unica rata trasmessa dal debitore tramite i canali indicati sul modello di definizione agevolata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed acquista efficacia dalla pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell'Ente, ex art. 1, comma 108 Legge 199/2025.

PARTE III

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, parte III, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data del 1° Gennaio 2026.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro il 1° Gennaio 2026.

Per Ente impositore si intende:

- a) il Comune di Taurisano, per quanto attiene **ICI - IMU – TARSU -TARES -TARI -TASI.**
- c) il Concessionario Agenzia delle Entrate - Riscossione, per quanto attiene i ruoli esecutivi;

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Ente impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 - Termini e modalità di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente. La dichiarazione, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, deve essere presentata utilizzando i canali indicati sul modello di definizione agevolata.

2. Il contribuente deve presentare una distinta dichiarazione, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 - Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui essa si trovava e dell'esito delle pronunce depositate entro il 1° Gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo Tributo e/o Capitale, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo e la definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Dagli importi dovuti in base al precedente comma 1 sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. **La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.**

4. Gli importi dovuti, di cui al precedente comma 1, sono liquidati direttamente dal contribuente.

5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

6. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il giorno trenta del mese successivo a quello dell'avvenuta notifica dell'accettazione.

2. Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 - Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1.

Articolo 7 - Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed acquista efficacia dalla pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell'Ente, ex art. 1, comma 108 Legge 199/2025.